

# **SMEDE PANTELLERIA SPA**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,**

**GESTIONE E CONTROLLO**

**AI SENSI DEGLI ARTT. 6-7 DEL D.LGS. 231/2001**

**Quinta Versione 22/12/2023**

## INDICE

<b>SEZIONE I – QUADRO NORMATIVO DELLA RESPONSABILITA' DA REATO DEGLI ENTI</b> .....	4
1. LINEAMENTI GENERALI DELLA RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI.....	4
2. DESTINATARI DELLA RESPONSABILITÀ DA REATO.....	6
3. ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'ILLECITO DELL'ENTE DIPENDENTE DA REATO	7
4. LE SANZIONI PREVISTE IN CASO DI RESPONSABILITÀ DA REATO .....	11
5. L'ESIMENTE DA RESPONSABILITA' DERIVANTE DALL'ADOZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE EX ART. 6 E 7 DEL D.LGS. 231/2001 .....	14
6. ULTERIORI RIFERIMENTI PER LA COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO IDONEO .....	16
<b>SEZIONE II – L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO IN SMEDE PANTELLERIA SPA: STRUTTURA, FUNZIONE E SCOPO DEL MODELLO</b> .....	18
1. SMEDE PANTELLERIA S.P.A.: ATTIVITA' SVOLTE, STORIA E CONTESTO DI RIFERIMENTO .....	18
2. FUNZIONE E SCOPO DEL MODELLO .....	19
3. METODOLOGIA UTILIZZATA E STRUTTURA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	22
<b>SEZIONE III - SISTEMA DELLE DELEGHE, CONTROLLI E STRUMENTI DI SUPPORTO</b> .....	27
1. SISTEMA DELLE PROCURE E DELLE DELEGHE.....	27
2. FUNZIONIGRAMMA .....	29
3. SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALE .....	29
4. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE .....	30
<b>SEZIONE IV - MAPPATURA DEI RISCHI-REATO</b> .....	31
1.2. Frode informatica, Delitti informatici con riferimento all'accesso abusivo a sistemi informatici ed al falso in documenti informatici.....	32
1.2.Reati societari .....	34
1.3.Induzioni a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria .....	37
1.4.Impiego di cittadini di paesi-terzi il cui soggiorno è irregolare .....	38
1.5.Reati tributari.....	39
2.REATI PECULIARI .....	41
2.1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato, di un ente pubblico o dell'unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture, turbata libertà degli incanti.	41
2.2.Reati associativi e delitti di criminalità organizzata – Ricettazione, riciclaggio e reimpiego ....	47
2.3.Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione.....	50
2.4.Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro .....	52
2.5.Reati ambientali .....	53
<b>SEZIONE V – RISCHIO-REATO E MAPPATURA DEI PROCESSI: ATTIVITA' SENSIBILI E PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI</b> .....	58
A.01 ATTIVITA' DI APPROVVIGIONAMENTO .....	59
<b>A.02 ATTIVITA' GESTIONALE: EROGAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA E INTEGRAZIONE TARIFFARIA, GESTIONE COMMESSE PUBBLICHE</b> .....	62
<b>A.03 ATTIVITA' RELATIVE ALLA GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI</b> .....	65
<b>A.04 ATTIVITA' DI GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI SOCIETARI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI</b> .....	66
<b>A.05 PROCESSO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI</b> .....	68
<b>A.06 ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b> .....	70

A.07 ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTINFORTUNISTICA E TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO – IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX ART. 30 D.LGS. 81/2008 .....	71
A.08 ATTIVITA' DI GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE .....	74
<b>SEZIONE VI - APPARATO DISCIPLINARE E SANZIONATORIO E TUTELA DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWING) .....</b>	<b>76</b>
<b>SEZIONE VII - L'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO: IL REGOLAMENTO .....</b>	<b>80</b>
1.Premessa.....	80
2.Requisiti di professionalità, onorabilità, autonomia e continuità d'azione:.....	82
3.Modalità di programmazione e svolgimento delle attività dell'OVC.....	83
4.Compensi dei componenti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo .....	84
5. Le “hot line” e le procedure per la segnalazione delle notizie rilevanti relative alla vita dell'ente, alle violazioni del modello ed alla consumazione di reati. ....	84
6. La conservazione delle informazioni relative all'attività dell'Organismo di vigilanza e controllo ed alle segnalazioni ricevute .....	86

## SEZIONE I – QUADRO NORMATIVO DELLA RESPONSABILITA' DA REATO DEGLI ENTI

### 1. LINEAMENTI GENERALI DELLA RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI

Il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, emanato in attuazione della delega di cui all’art. 11 della L. 29 settembre 2000 n. 300, ha inteso adeguare la normativa interna ad alcune convenzioni internazionali – relative alla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, dei funzionari degli Stati membri dell’Unione europea e alla tutela delle finanze comunitarie – le quali prevedevano l’obbligo per gli stati firmatari di predisporre un sistema di responsabilità delle persone giuridiche connesso ad un corrispondente apparato sanzionatorio, a sostegno della lotta contro la criminalità d’impresa.

Precisamente, il D.lgs. 231/2001 introduce nell’ordinamento giuridico italiano una peculiare forma di responsabilità “amministrativa” a carico degli enti collettivi per reati tassativamente elencati quali illeciti “presupposto”, commessi nel loro *interesse* o a loro *vantaggio*, dai c.d. vertici aziendali o anche da soggetti che si trovano in posizione subordinata.

La nuova responsabilità, nominalmente amministrativa, è nella sostanza penale: è, infatti, strettamente agganciata alla commissione di un fatto di reato ed è accertata dal giudice penale nella sede e con le garanzie del processo penale. Più precisamente, la

giurisprudenza di legittimità, recependo la tesi formulata nella relazione governativa di accompagnamento al D.lgs. 231/2001, ha qualificato tale sistema di responsabilità diretta degli enti collettivi «come un *tertium genus* nascente dall'ibridazione della responsabilità amministrativa con principi e concetti propri della sfera penale» (*Cass. Pen., sez. II, 20 dicembre 2005; Cass. 30 gennaio 2006*).

## **2. DESTINATARI DELLA RESPONSABILITÀ DA REATO**

Il D.lgs. 231/2001 indica come destinatari “gli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica” (art. 1, comma 2).

La disciplina, invece, non si applica “allo Stato, agli enti pubblici-territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale” (art. 1, comma 3).

### **3. ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'ILLECITO DELL'ENTE DIPENDENTE DA REATO**

#### *A.COMMISSIONE DI UN REATO-PRESUPPOSTO: GLI AUTORI DEL REATO*

Innanzitutto, occorre la commissione di un reato-presupposto da parte di uno dei seguenti soggetti qualificati:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e che svolgono, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso. Si tratta di soggetti che, in considerazione delle funzioni che svolgono, vengono denominati "apicali";
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali. Un indirizzo minoritario ritiene che in questa categoria rientrino soltanto "i prestatori di lavoro subordinato", come individuati dagli artt. 2094 e 2095 c.c. Invero è prevalente l'orientamento secondo cui va attribuita preferenza anche in questo caso all'aspetto funzionale piuttosto che a quello dell'appartenenza formale del "sottoposto" all'ente: la responsabilità dell'ente sussisterebbe quindi anche nel caso di soggetti "esterni" allo stesso, purché ovviamente siano sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.

Per una ricognizione completa dei reati-presupposto ad oggi previsti dalla normativa si rinvia all'Allegato 1 "I Reati presupposto e le sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001"

## *B. COMMISSIONE (O TENTATIVO) DEL REATO NELL'INTERESSE O VANTAGGIO DELL'ENTE*

In secondo luogo, l'ente può essere ritenuto responsabile dell'illecito se il reato è stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.

Se l'interesse manca del tutto perché il soggetto qualificato ha agito per realizzare un interesse esclusivamente proprio o di terzi, l'impresa non è responsabile. Al contrario, se un interesse dell'ente - sia pure parziale o marginale - sussisteva, l'illecito dipendente da reato si configura anche se non si è concretizzato alcun vantaggio per l'impresa, la quale potrà al più beneficiare di una riduzione della sanzione pecuniaria.

Nella decodificazione di tale criterio di imputazione, l'aspetto attualmente più controverso attiene all'interpretazione dei termini "interesse" e "vantaggio".

Secondo l'impostazione tradizionale, elaborata con riferimento ai delitti dolosi, l'interesse ha un'indole soggettiva. Si riferisce alla sfera volitiva della persona fisica che agisce ed è valutabile al momento della condotta: la persona fisica non deve aver agito contro l'impresa. Se ha commesso il reato nel suo interesse personale, affinché l'ente sia responsabile è necessario che tale interesse sia almeno in parte coincidente con quello dell'impresa (cfr. anche Cass., V Sez. pen., sent. n. 40380 del 2012).

Per contro, il vantaggio si caratterizza come complesso dei benefici - soprattutto di carattere patrimoniale - tratti dal reato, che può valutarsi successivamente alla commissione di quest'ultimo (Cass., II Sez. pen., sent. n. 3615 del 2005).

Tuttavia, quando il catalogo dei reati-presupposto è stato esteso per includervi quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*) e, più di recente, i reati



ambientali (art. 25 *undecies*), si è posto un problema di compatibilità del criterio dell'interesse o vantaggio con i reati colposi.

La giurisprudenza di merito (Trib. Cagliari, sent. 13 luglio 2011) ha ritenuto che nei reati colposi l'interesse o vantaggio dell'ente andrebbero valutati con riguardo all'intera fattispecie di reato, non già rispetto all'evento dello stesso. Infatti, mentre nei reati-presupposto dolosi l'evento del reato ben può corrispondere all'interesse dell'ente, non può dirsi altrettanto nei reati-presupposto a base colposa, attesa la contro-volontà che caratterizza questi ultimi ai sensi dell'articolo 43 del codice penale.

Si pensi, infatti, ai reati in materia di salute e sicurezza: difficilmente l'evento lesioni o morte del lavoratore può esprimere l'interesse dell'ente o tradursi in un vantaggio per lo stesso.

In questi casi, dunque, l'interesse o vantaggio dovrebbero piuttosto riferirsi alla condotta inosservante delle norme cautelari. Così, l'interesse o vantaggio dell'ente potrebbero ravvisarsi nel risparmio di costi per la sicurezza ovvero nel potenziamento della velocità di esecuzione delle prestazioni o nell'incremento della produttività, sacrificando l'adozione di presidi antinfortunistici.

A partire da queste premesse, alcune pronunce giurisprudenziali hanno ravvisato l'interesse nella «tensione finalistica della condotta illecita dell'autore volta a beneficiare l'ente stesso, in forza di un giudizio *ex ante*, ossia da riportare al momento della violazione della norma cautelare» (così Trib. Torino, 10 gennaio 2013). Si ritengono imputabili all'ente solo le condotte consapevoli e volontarie finalizzate a favorire l'ente. Per contro, sarebbero irrilevanti le condotte derivanti dalla semplice

imperizia, dalla mera sottovalutazione del rischio o anche dall'imperfetta esecuzione delle misure antinfortunistiche da adottare.

Altra parte della giurisprudenza e della dottrina ha invece inteso anche il criterio dell'interesse in chiave oggettiva, riferendolo alla tendenza obiettiva o esteriormente riconoscibile del reato a realizzare un interesse dell'ente (Trib. Trani, sez. Molfetta, sent. 26 ottobre 2009). Si dovrebbe, dunque, di volta in volta accertare solo se la condotta che ha determinato l'evento del reato sia stata o meno determinata da scelte rientranti oggettivamente nella sfera di interesse dell'ente. Con la conseguenza che in definitiva, rispetto ai reati colposi, il solo criterio davvero idoneo ad individuare un collegamento tra l'agire della persona fisica e la responsabilità dell'ente, sarebbe quello del vantaggio, da valutarsi oggettivamente ed *ex post*.

Infine, occorre considerare che la responsabilità dell'ente può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma del tentativo (art. 26, decreto 231), vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica (art. 56 c.p.). L'Ente tuttavia non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

È importante sottolineare che la responsabilità dell'ente può sussistere anche laddove l'autore dell'illecito abbia concorso nella sua realizzazione con soggetti estranei all'organizzazione dell'ente medesimo.

Diversi possono essere i settori di *business* nei quali può annidarsi più facilmente il rischio del coinvolgimento in concorso e quindi, ricorrendone i presupposti di interesse e/o vantaggio, dell'ente. In particolare, rilevano i rapporti connessi agli appalti e, in generale, i contratti di *partnership*.

#### **4. LE SANZIONI PREVISTE IN CASO DI RESPONSABILITÀ DA REATO**

L'accertamento della responsabilità prevista dal D.lgs. 231/2001 espone l'ente a diverse tipologie di sanzioni.

##### *A. LE SANZIONI PECUNIARIE*

La determinazione delle sanzioni pecuniarie irrogabili ai sensi del D.lgs. 231/2001 si fonda su un sistema di quote. Per ciascun illecito, infatti, la legge in astratto determina un numero minimo e massimo di quote, sul modello delle cornici edittali che tradizionalmente caratterizzano il sistema sanzionatorio. L'art. 10 si limita a prevedere che il numero di quote non può mai essere inferiore a cento e superiore a mille e che l'importo delle singole quote può oscillare tra un minimo di circa 258 euro a un massimo di circa 1549 euro.

Sulla base di queste coordinate il giudice, accertata la responsabilità dell'ente, determina la sanzione pecuniaria applicabile nel caso concreto.

La determinazione del numero di quote da parte del giudice è commisurata alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente, all'attività eventualmente svolta per riparare le conseguenze dell'illecito commesso e per prevenirne altri. L'importo delle singole quote è invece fissato in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, al fine di garantire l'effettività della sanzione.

## *B. LA CONFISCA DEL PREZZO O DEL PROFITTO DEL REATO*

Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Quando non è possibile eseguire la confisca sui beni costituenti direttamente prezzo o profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni, o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

In via cautelare, può essere disposto il sequestro delle cose che, costituendo prezzo o profitto del reato o loro equivalente monetario, sono suscettibili di confisca.

## *C. LE SANZIONI INTERDITTIVE*

Nei casi previsti dalla legge il giudice penale può applicare le sanzioni interdittive, particolarmente afflittive poiché colpiscono la stessa attività dell'ente.

A tal fine è necessaria anzitutto l'espressa previsione normativa della possibilità di comminare una sanzione interdittiva a seguito della commissione del reato presupposto in concreto realizzato.

Occorre, poi, che il reato dell'apicale abbia procurato all'ente un profitto di rilevante entità, che il reato del sottoposto sia stato determinato o agevolato da gravi carenze organizzative oppure che vi sia stata reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive possono consistere:

- a. nell'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b. nella sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- c. nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d. nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e. nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive possono trovare applicazione anche in fase cautelare.

Peraltro, le sanzioni interdittive non si applicano se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha riparato le conseguenze del reato.

In particolare, a tal fine, occorre che l'ente abbia: *i*) risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia adoperato in tal senso; *ii*) adottato e attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; *iii*) messo a disposizione il profitto conseguito.

#### *D. LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA*

Infine, se applica sanzioni interdittive, il giudice può anche disporre la pubblicazione della sentenza di condanna, misura capace di recare un grave impatto sull'immagine dell'ente.

**5. L'ESIMENTE DA RESPONSABILITA' DERIVANTE  
DALL'ADOZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE EX ART. 6 E  
7 DEL D.LGS. 231/2001**

L'ente, tuttavia, non risponde se ha adottato le misure necessarie ad impedire la commissione di reati del tipo di quello realizzato.

In particolare, se il reato è commesso da soggetti apicali, l'ente non è responsabile se dimostra che:

- ha adottato ma anche efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a impedire reati della specie di quello commesso (art. 6, comma 1, lett. a, decreto 231);
- ha istituito un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il quale abbia effettivamente vigilato sull'osservanza dei modelli;
- il reato è stato commesso per fraudolenta elusione dei modelli da parte del soggetto apicale infedele.

Quando il fatto è realizzato da un soggetto sottoposto, la pubblica accusa deve provare che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza da parte degli apicali. Questi obblighi non possono ritenersi violati se prima della commissione del reato l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 7, comma 2).

Tale modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare

tempestivamente situazioni di rischio. Dunque l'efficace attuazione del modello richiede: a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Quanto alle caratteristiche dei modelli di organizzazione e gestione, essi ai sensi dell'art. 6 comma 2 devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le **attività** nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare **la formazione e l'attuazione delle decisioni** dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare **modalità di gestione delle risorse finanziarie** idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere **obblighi di informazione nei confronti dell'organismo** deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un **sistema disciplinare** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

## **6. ULTERIORI RIFERIMENTI PER LA COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO IDONEO**

Ai requisiti previsti dallo stesso D.lgs. 231/2001, si aggiungono fonti di diversa estrazione che hanno delineato le caratteristiche dei MOC e pertanto costituiscono un sicuro punto di riferimento per le attività di costruzione dello specifico Modello di organizzazione, gestione e controllo di SMEDE PANTELLERIA.

In particolare devono essere richiamati:

- (1) **l'art. 30 del D.lgs. 81/2008**, il quale introduce una serie di requisiti che vanno ad integrare quelli di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001 per le parti del Modello specificamente finalizzati alla prevenzione dei reati in materia di antinfortunistica e igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- (2) **La giurisprudenza rilevante** in materia, la quale, oltre a dettagliare i requisiti di cui sopra (1) e (2), è intervenuta a precisare i requisiti dell'interesse e vantaggio nonché gli elementi di cui tenere conto nella valutazione del rischio ed in particolare la storia dell'ente e l'analisi del contesto socio-economico di riferimento.
- (3) **Le linee guida delle associazioni di categoria**, alle quali viene espressamente attribuito valore di riferimento dal Decreto stesso, ed in particolare le Linee guida di Confindustria del 2014.
- (4) **Con specifico riferimento alla prevenzione degli illeciti di cui all'art. 416bis**, la giurisprudenza e la prassi disponibili con riferimento al sistema



delle misure di prevenzione di cui al D.lgs. 159/2011, c.d. “Codice Antimafia”, nonché le norme relative all’identificazione delle attività ad elevato rischio di infiltrazione mafiosa quali ad esempio la legge 190/2012, c.d. “Legge Anticorruzione”, ed il relativo sistema delle c.d. “white list”.

## **SEZIONE II – L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO IN SMEDE PANTELLERIA SPA: STRUTTURA, FUNZIONE E SCOPO DEL MODELLO**

### **1. SMEDE PANTELLERIA S.P.A.: ATTIVITA' SVOLTE, STORIA E CONTESTO DI RIFERIMENTO**

La SMEDE PANTELLERIA SPA (d'ora in avanti SMEDE) svolge, quale Impresa Elettrica Minore concessionaria di pubblico servizio, attività di produzione, distribuzione, misura e vendita di energia elettrica a soggetti pubblici e privati, per l'Isola di Pantelleria. L'attività è soggetta al controllo dell'ARERA. Inoltre la SMEDE si raccorda con continuità, direttamente o tramite l'Associazione di categoria, con la Cassa conguaglio per il settore elettrico al fine dell'applicazione delle norme vigenti in materia di integrazione tariffaria.

La SMEDE fa parte del Gruppo SOFIP, in quanto controllata dalla SOFIP S.p.A.

## **2. FUNZIONE E SCOPO DEL MODELLO**

Visto quanto sopra, la funzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (d'ora in avanti MOC) è definire principi di controllo interno e ad efficacia esterna allo scopo di rendere consapevoli tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi dell'ente del rischio di condotte in contrasto con le finalità di cui al D.Lgs 231/2001 e di prevenirne, conseguentemente, la commissione.

A tal fine sono state identificate le aree ed attività a rischio di commissione di reato, e per ogni area le specifiche attività ed i relativi processi, secondo una visione di tipo strategico.

Le attività devono essere adeguatamente documentate sia sotto il profilo decisionale che sotto il profilo operativo, affinché siano disponibili in qualunque momento informazioni

- a) sulle ragioni che hanno portato al compimento, ivi compresa la valutazione dei presupposti e della correttezza degli stessi
- b) sui soggetti che ne presidiano il compimento o forniscono le necessarie autorizzazioni
- c) sulla concreta attuazione nel rispetto dei presupposti.

L'evoluzione delle fonti normative e della giurisprudenza rende necessario un approccio peculiare alla costruzione del MOC; in particolare, come confermato tra l'altro dalle Linee Guida di Confindustria del 2014 sopra citate, la costruzione deve essere orientata non solo all'identificazione di categorie di reati-presupposto bensì all'identificazione delle attività a rischio di commissione dei reati stessi.

Tale considerazione vale a maggior ragione nel momento in cui l'estensione del novero dei reati presupposto porta ad inquadrare la medesima attività sensibile quale ambito di potenziale commissione di più reati presupposto anche appartenenti a categorie distinte (si veda ad esempio la rilevanza degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (1) per le specifiche fattispecie di tipo colposo di recente introduzione, (2) ai fini dell'instaurazione dei rapporti con la committenza, (3) per la gestione di procedimenti autorizzatori e (4) per l'accesso ad agevolazioni con conseguenti rapporti con le PPAA competenti).

Per il soddisfacimento delle finalità di prevenzione e dei criteri sopra descritti, il sistema organizzativo derivante dal presente MOC è improntato alla espressa indicazione dei comportamenti a rischio-reato nonchè alla chiarezza, formalizzazione, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto concerne l'attribuzione di responsabilità, di ruoli di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative, nel rispetto della reale articolazione della Società.

A tal fine devono essere soddisfatte le esigenze di:

- conoscibilità dei processi decisionali ed operativi all'interno della Società
- chiara definizione delle linee di riporto.
- formale delimitazione dei ruoli sotto il profilo decisionale ed operativo ed attribuzione dei relativi poteri, con particolare riferimento ai ruoli di interfaccia nei confronti della committenza e di altri soggetti esterni
- previsione di un articolato sistema di controlli interni, integrato, dove necessario, con (1) la previsione di flussi qualificati, anche preventivi, verso l'Organismo di Vigilanza e Controllo (d'ora in avanti OVC) e (2) il

coinvolgimento dei soggetti esterni eventualmente partecipanti alle attività sensibili in funzione di esplicita validazione delle decisioni dell'Ente ed assunzione di responsabilità.

La Società si è dotata nell'anno 2009 di una prima versione del Modello di organizzazione, successivamente aggiornata.

Il presente aggiornamento si rende necessario alla luce dell'evoluzione normativa, ed in particolare delle modifiche intervenute:

- Con l'aggiornamento dei reati relativi ai rapporti con le pubbliche amministrazioni
- Con l'introduzione dei reati tributari a seguito della conversione del c.d. "DL Fiscale".

Nonché delle previsioni delle Linee Guida e della prassi ed al fine di un complessivo riallineamento con il sistema dei controlli interni con particolare riferimento alle procedure previste dal SGQ.

### **3. METODOLOGIA UTILIZZATA E STRUTTURA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

La presente versione del modello di organizzazione, gestione e controllo è di conseguenza così strutturata:

- l'analisi e la mappatura del rischio-reato secondo una prospettiva multidimensionale:
  - (1) prospettiva lato-reato (inquadramento dei reati presupposto secondo la specifica rilevanza per la SMEDE)
  - (2) prospettiva lato-attività sensibile (identificazione delle attività sensibili con riferimento agli specifici reati presupposto rilevanti)

Tale analisi e mappatura, seppur riscontrabile in due differenti “output” nella Sezione IV (mappatura lato-reato) e nella Sezione V (mappatura lato-attività sensibile), deve essere intesa come un processo unitario in cui le due prospettive si presentano interconnesse e inscindibili


- dalla prospettiva di cui al precedente punto (2) derivano i principi ed i requisiti organizzativi di ogni attività sensibile identificata, con particolare riferimento a processi decisionali, tipologia di controlli e flussi qualificati. Si prevedono inoltre norme specifiche per eventuali soggetti esterni coinvolti nelle attività di efficace attuazione del MOC
- Protocolli/procedure per la formazione e l'attuazione delle decisioni con riferimento alla prevenzione degli illeciti nelle attività sensibili, anche tramite il riferimento alle procedure esistenti: tali protocolli e procedure sono

caratterizzati dalla compresenza di “regole” da seguire e “misure di sicurezza”  
atte a prevenire l’elusione fraudolenta delle regole stesse

- Sistema sanzionatorio
- Regolamento dell’Organismo di Vigilanza e Controllo

I principi ispiratori e regolatori del modello di organizzazione trovano inoltre evidenza pubblica nel Codice Etico.


In particolare la metodologia utilizzata per lo sviluppo di quanto sopra descritto prevede la creazione di un vero e proprio sistema di **risk management** con la previsione dei seguenti passaggi.



Nello specifico, ad ogni tipologia di reato e di attività sensibile è stato associato un rating di rischio derivante dall'analisi e progressiva raffinazione sulla base:

- dell'attività svolta
- del contesto di riferimento (interno ed esterno anche tramite richiami alla casistica esistente)
- del potenziale interesse o vantaggio dell'ente





Una volta assegnato il rating di rischio, si è proceduto alla c.d. “gap analysis”, finalizzata ad evidenziare il sistema di controllo vigente e le azioni di miglioramento da introdurre al fine di raggiungere un adeguato livello di prevenzione.

Poiché la Società si era già dotata di un Modello di organizzazione ex D.lgs. 231/2001, tale gap analysis è stata sviluppata “in progress” nel corso delle attività di efficace attuazione e anteriormente all’adozione della presente versione del Modello: sotto questo profilo il Modello di organizzazione si presenta come il prodotto di una naturale convergenza tra strategie di prevenzione degli illeciti e procedure aziendali.

Pertanto le azioni di miglioramento nel seguito riportate sono da intendere come concretamente esistenti e attuate da parte della Società.

Quanto al sistema dei controlli, costituiscono, con uguale rilevanza, componenti dello stesso:

- A. Il sistema di controlli incrociati tramite segregazione di funzioni, come previsto dalle procedure aziendali o da specifici protocolli riportati nel Modello di organizzazione ex D.lgs. 231/2001

- B. La presenza di flussi informativi qualificati, anche preventivi, nei confronti dell'Organismo di vigilanza e controllo (per flussi qualificati si intendono flussi informativi a contenuto determinato e specificamente previsti dalle procedure)
- C. La validazione dei processi decisionali o operativi da parte di soggetti esterni all'uopo specificamente incaricati e dotati di specifiche competenze attinenti al contenuto dell'operazione di volta in volta rilevante

## **SEZIONE III - SISTEMA DELLE DELEGHE, CONTROLLI E STRUMENTI DI SUPPORTO**

SMEDE intende il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 come parte fondamentale del proprio modo di intendere l'articolazione organizzativa ed il controllo dei processi, e pertanto si avvale di un funzionigramma e di una organizzazione adeguati rispetto alle attività svolte ed ai servizi resi, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo amministrativo e finanziario.

### **1. SISTEMA DELLE PROCURE E DELLE DELEGHE**

Date le caratteristiche dell'attività svolta con l'articolazione territoriale legata alla distinzione tra stabilimento produttivo e infrastrutture presso l'isola di Pantelleria e uffici amministrativi in Palermo, sono previsti i seguenti criteri generali:

- a) Il sistema di deleghe e procure, da intendersi nella loro accezione normativa, deve essere caratterizzato da elementi di certezza, congruità e pertinenza (da valutarsi in relazione all'articolazione dell'Ente ed alle mansioni e competenze della persona). In particolare, tutti coloro che sono autorizzati ad intrattenere rapporti con le PPAA devono essere muniti di apposita delega, ed anzi l'identificazione di tali soggetti è per definizione attività sensibile oggetto di specifiche regole generali, procedure di dettaglio e flussi qualificati di informazioni. Il sistema di deleghe e procure deve essere oggetto di monitoraggio e aggiornamento.

- b) Deve essere identificata, per singola persona o per categoria omogenea di operatore, l'eventuale qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, con descrizione delle mansioni che comportano tale qualificazione
- c) Con esclusione dei poteri riservati all'Amministratore Unico, è ammessa esclusivamente la formalizzazione di procure speciali finalizzate al compimento di singoli specifici atti
- d) E' ammessa la formalizzazione di deleghe con valore generale, che devono tuttavia riportare il dettaglio delle attività, gli eventuali poteri di spesa e gli oneri di rendicontazione delle attività svolte.

## **2. FUNZIONIGRAMMA**

SMEDE si è dotata di un funzionigramma adeguato alle dimensioni della Società e all'articolazione della stessa sul territorio nazionale, nonché alle norme vigenti rilevanti in materia.

Il Funzionigramma aggiornato della Società è riportato nell'**Allegato 2** al presente Modello di Organizzazione.

## **3. SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALE**

Il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001, coerentemente con la metodologia precedentemente esposta, tiene in debito conto la presenza di sistemi di controllo previsti da norme di legge o norme tecniche.

In particolare SMEDE si è da tempo dotata di un sistema di gestione certificato secondo la norma tecnica ISO 9001.

Il Modello di organizzazione richiama in sede di gap analysis le procedure aziendali rilevanti.

I sistemi di gestione aziendale in essere contengono specifici richiami al Modello di organizzazione ex D.lgs. 231/2001 ed in particolare prevedono l'invio all'OVC di una serie di flussi sulle attività principali e su eventuali interventi di aggiornamento sui sistemi stessi, al fine di consentirne il controllo nel tempo.

#### **4. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE**

A supporto delle regole e delle misure di sicurezza previste dal Modello di organizzazione ex D.lgs. 231/2001, SMEDE fin dalla prima versione del Modello 231 ha previsto specifici interventi volti ad innalzare il livello di consapevolezza di tutti i soggetti riferibili alla Società o con i quali essa viene in contatto.

In particolare:

- Apposita sezione del sito internet aziendale, comprensiva dei riferimenti dell'Organismo di Vigilanza per eventuali segnalazioni
- Comunicazione ai committenti pubblici di copia del Codice Etico e della vigenza del Modello di organizzazione
- Comunicazione ai nuovi assunti del Codice Etico e dei protocolli/procedure rilevanti in ragione dell'attività svolta
- Previsione nella formazione "in inserimento" dei nuovi lavoratori di una parte specifica dedicata al Modello di organizzazione e del Codice Etico
- Piani formativi specifici concordati con l'Organismo di Vigilanza e preferibilmente alla presenza dello stesso.

## **SEZIONE IV - MAPPATURA DEI RISCHI-REATO**

Nella Sezione I e nei relativi allegati è riportato il c.d. “catalogo” dei reati-presupposto.

La Società tramite la mappatura di tali reati è in grado di identificare i reati rilevanti.

Per ogni reato-presupposto o aggregato omogeneo degli stessi sono definiti:

- i principali elementi costitutivi
- descrizione di casistica rilevante per tipologia di ente o per contesto socio-economico di riferimento
- descrizione di comportamenti rischiosi

La Società e l'OVC monitorano continuamente l'inserimento di nuove fattispecie o eventuali modifiche di fattispecie esistenti e procedono a formulare proposte di adeguamento del Modello di organizzazione.

## **1. REATI “COMUNI”**

### **1.2. Frode informatica, Delitti informatici con riferimento all’accesso abusivo a sistemi informatici ed al falso in documenti informatici**

(Artt. 24 e 24bis D.lgs. 231/2001, Artt. 640ter, 615ter e 491bis Codice Penale)

Le fattispecie in esame sono caratterizzate:

- a) Nel caso dell’Art. 640ter, Frode informatica, dall’intenzione di indurre in errore, mediante artifici o raggiri, e procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto in danno altrui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti: l’azione può essere svolta direttamente da persone riferibili alla Società o in concorso con operatori “compiacenti” presso soggetti pubblici o privati (ad esempio coinvolti nel processo di esazione dei tributi).
- b) Nel caso dell’Art. 615ter, Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, dall’intenzione di introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero di mantenersi nello stesso contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
- c) Nel caso dell’Art. 491bis, Falsità in documenti informatici, dall’alterazione di documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria (che pertanto siano in possesso dei requisiti per l’equiparazione agli equivalenti documenti cartacei, es. firma digitale e marcatura temporale).



Le sanzioni per tali reati sono di tipo interdittivo e pecuniario.

#### DATI OGGETTO DI VALUTAZIONE

- Le condotte descritte hanno per loro natura valenza trasversale rispetto al settore di svolgimento dell'attività
- Le attività svolte dalla Società prevedono un rilevante ricorso a tecnologie informatiche nonché il potenziale accesso e utilizzo di sistemi informativi riferibili alle PPAA interlocutrici e committenti
- Nel contesto socio-economico di riferimento esistono rilevanti casi di contestazione dei reati descritti in una logica di tipo concorsuale (condotte realizzate avvalendosi di personale infedele delle PPAA interlocutrici).

#### IPOTESI DI CONDOTTE SANZIONABILI

- Una Società accede ai sistemi informatici di PPAA o di terzi per modificare le informazioni in essi contenute
- Una Società si avvale di funzionari compiacenti di PPAA interlocutrici (es. Agenzia Entrate, committenza) per modificare le informazioni contenute nei sistemi informatici dei quali tali funzionari sono operatori
- Una Società produce copie informatiche aventi valore di prova di documenti cartacei modificandone il contenuto

## **1.2.Reati societari**

(Art. 25ter D.lgs. 231/2001, Artt. 2621, 2623, 2625, 2632, 2626, 2627, 2628, 2629, 2633, 2636, 2637, 2629bis, 2638, 2635, 2635bis Codice Civile)

I reati societari devono essere considerati ai fini dell'analisi come categoria unitaria in quanto prevedono specifici criteri per l'imputazione della responsabilità alla Società e per l'identificazione delle persone fisiche dalla cui azione può derivare la contestazione alla Società stessa: in particolare (I) si considera solo il requisito dell'interesse (con esclusione dunque del vantaggio), (II) la definizione di soggetto apicale è ristretta ad amministratori (categoria nella quale fare rientrare tutti gli appartenenti all'organo dirigente della Società e quindi anche i consiglieri di amministrazione), ai direttori generali ed ai liquidatori; infine (III) i soggetti sottoposti sono solo quelli soggetti a vigilanza degli specifici soggetti apicali sopra richiamati.

Rispetto alle ipotesi inserite nel catalogo dei reati-presupposto quelle di seguito elencate possono essere ad oggi considerate rilevanti per SMEDE.

### **(a) Artt.2621 False comunicazioni sociali**

Le ipotesi di reato in oggetto si realizzano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione

economica, patrimoniale o finanziaria della società con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge

(b) art.2625 **Impedito controllo**

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione. La fattispecie può essere collegata a quella di false comunicazioni sociali sopra esaminata.

(c) Art.2629 **Operazioni in pregiudizio dei creditori**

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori; in ogni caso il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

(d) Art. 2632 **Formazione fittizia del capitale sociale**

La commissione del reato potrebbe essere funzionale alla dimostrazione dei requisiti di tipo economico-finanziario utili, ad esempio, all'ottenimento di finanziamenti sia privati che pubblici (per i quali è talvolta necessario il possesso di capitale sociale proporzionato all'ammontare del contributo pubblico).

(e) Artt. 2635 e 2635bis **Corruzione e istigazione alla corruzione tra privati**

Le fattispecie di reato colpiscono:

- gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o

per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Allo stesso modo sono puniti anche (1) i soggetti che esercitino funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo e (2) coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra elencati.

- Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone sopra indicate
- L'offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, *anche quando la l'offerta o la promessa non sia accettata*
- Il sollecitare per sà o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, anche qualora la sollecitazione non sia accettata.

(f) Art. 2638 **Ostacolo alle funzioni di vigilanza**

SMEDE è soggetta a vigilanza dell'ARERA ed alla potenziale vigilanza di altre autorità con competenze trasversali quali AGCM ed ANAC.

### **1.3.Induzioni a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

(Art. 25decies D.lgs. 231/2001, Art. 377bis Codice Penale)

L'ipotesi in oggetto riguarda chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

#### **1.4. Impiego di cittadini di paesi-terzi il cui soggiorno è irregolare**

(Art. 25duodecies D.lgs. 231/2001, Art. 22, co. 12bis Dlgs. 286/1998)

L'ipotesi in oggetto riguarda particolare forme aggravate di impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato o annullato, ed in particolare: il numero superiore a tre, la minore età o condizioni lavorative di particolare sfruttamento.

## **1.5.Reati tributari**

(Art. 25quinquiesdecies D.lgs. 231/2001, Artt. 2, 3, 8, 10, 11 D.lgs. 74/2000)

Le ipotesi in oggetto riguardano nello specifico:

- Art. 2 D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Art. 3 D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- Art. 8 D.lgs. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Art. 10 D.lgs. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili
- Art. 11 D.lgs. 74/2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

### DATI OGGETTO DI VALUTAZIONE

- Le condotte descritte hanno per loro natura valenza trasversale rispetto al settore di svolgimento dell'attività

### IPOTESI DI CONDOTTE SANZIONABILI

Sono sanzionabili le condotte attive o omissive di seguito descritte, quando siano finalizzate alla violazione di qualsiasi modello dichiarativo rilevante ai fini delle imposte dirette e IVA e realizzate in violazione di un determinato obbligo di legge, determinando una falsa rappresentazione della realtà al fine di (1) evadere tali imposte o (2) ottenere il riconoscimento di un rimborso indebito o un credito d'imposta inesistente:

- Utilizzo di fatture o altri documenti (es. schede carburante) emessi da terzi per operazioni inesistenti oggettivamente o soggettivamente
- Utilizzo di fornitori o partner privi di una struttura organizzativa tale da poter rendere le attività contrattualizzate
- Operazioni con parti correlate finalizzate al conseguimento di una indebita riduzione del carico fiscale
- Partecipazione a frodi c.d. “carosello”
- Emissione di fatture per operazioni inesistenti
- Mancata ostensione e/o tracciabilità della documentazione valida ai fini fiscali
- Cessione di asset volta a sottrarre le disponibilità aziendali alle pretese impositive



## 2.REATI PECULIARI

Sono da considerarsi reati peculiari:

**2.1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato, di un ente pubblico o dell'unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture, turbata libertà degli incanti**

(Art. 24 D.lgs. 231/2001, Artt. 316-bis, 316-ter, 640 comma 2 lettera 1, 640-bis, 356, 353, 353bis)

Si tratta di condotte relative:

- alla percezione di erogazioni pubbliche sulla base di presupposti non veritieri o false dichiarazioni, nonché della destinazione di risorse pubbliche per scopi diversi da quelli per i quali le risorse sono state erogate
- all'eventuale partecipazione a bandi pubblici, ad esempio con riferimento alle forniture di energia o all'illuminazione pubblica.

Si tratta di condotte che da un lato riguardano la gestione di progetti o l'utilizzo di contributi a valere su risorse pubbliche, dall'altro riguardano la gestione di commesse pubbliche fin dalla fase della gara e la gestione di servizi finanziati con risorse pubbliche.

Nello specifico, commette il reato di **Malversazione a danno dello Stato** (art. 316 - bis c.p.) **chiunque estraneo alla pubblica amministrazione** (l'estraneità alla p.a. va intesa in senso ampio, nel senso che oltre a coloro che non sono inseriti

nell'apparato organizzativo della p.a., riguarda anche coloro che, pur legati da un vincolo di subordinazione, non partecipano alla procedura di controllo delle erogazioni), avendo ottenuto somme di denaro, intese quali sovvenzioni, finanziamenti o contributi, ricevuti dallo Stato o da altri enti pubblici o dall'Unione europea, destinate a favorire iniziative per la realizzazione o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, **le impieghi per scopi diversi da quelli per cui sono stati ottenuti** (per l'integrazione del reato è sufficiente che **anche solo una parte** delle attribuzioni ricevute sia stata impiegata per scopi diversi da quelli previsti e non rileva che l'attività programmata sia stata comunque svolta).

Natura residuale ha invece il reato di **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato** (art. 316-ter c.p.). Si tratta di un delitto che può essere commesso da **chiunque** e si configura allorquando, mediante l'utilizzo o la **presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi** ovvero mediante **l'omissione** di informazioni dovute, si ottengano, pur senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dall'Unione Europea.

In questa fattispecie, diversamente da quanto accade nel reato di Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316-bis c.p.), non ha alcuna rilevanza l'uso che viene fatto delle erogazioni, perfezionandosi il reato con il solo ottenimento degli indebiti finanziamenti.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il finanziamento venga concesso a seguito dell'utilizzazione di documenti falsi o tacendo informazioni rilevanti.

La **Truffa in danno dello Stato (art. 640, co. 2, n. 1, c.p.)** è un'ipotesi di reato che si configura nel momento in cui si ottiene un ingiusto profitto attraverso la realizzazione di un comportamento fraudolento consistente in artifici e raggiri tali da indurre altri in errore e da arrecare **un danno (di tipo patrimoniale) allo Stato o un altro ente pubblico.**

L'errore deve essere una diretta conseguenza degli artifici e raggiri e si configura allorché la vittima percepisca come vera una situazione in realtà inesistente (es.: far apparire come realizzata un'opera inesistente o incompleta al termine delle scadenze intermedie; presentazione di certificati falsi o riferibili ad altro; computo di spese mai effettuate; fatturazioni relative a beni o servizi non riferibili all'azienda; nel simulare l'esistenza di beni per ottenere una fidejussione; manomissione di bolle d'accompagnamento).

Si configura invece il reato di **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis)** allorché i comportamenti di cui all' art. 640 c.p. (v. supra) sono volti ad ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati, o altre erogazioni dello stesso tipo "comunque denominate" concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

La **Frode informatica (art. 640 ter c.p.)** può essere commessa da **chiunque** e si configura nel caso in cui **alterando, in qualsiasi modo, il funzionamento** di un sistema informatico o telematico o **manipolando i dati** in esso contenuti o ad esso pertinenti, si ottenga un ingiusto profitto in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico.

L'alterazione fraudolenta del sistema può consistere tanto in un intervento rivolto alla componente meccanica dell'elaboratore, quanto in un intervento volto a modificare il software.

Ad esempio, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si alteri il funzionamento di un sistema informatico o dei dati in esso contenuti al fine di modificare i dati connessi al versamento dei contributi previdenziali.

La **Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)** è un reato consistente nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali derivanti da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Si distingue dal reato di **Truffa a danno dello stato o di altro ente pubblico** perché non è necessaria la presenza di artifici o raggiri.

Di più recente inserimento tra i reati-presupposto, tramite la Legge 137/2023, sono:

- **Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)**, che punisce chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti – si tratta pertanto di interferenze nella fase di celebrazione della gara e di assegnazione dell'appalto.
- **Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis)**, che punisce chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse

collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione – si tratta dunque di interferenze nella fase di scelta della procedura di gara e nei contenuti di bandi, disciplinari, capitolati e altri strumenti similari.

#### DATI OGGETTO DI VALUTAZIONE

- La Società beneficia di erogazioni pubbliche a supporto delle c.d. Imprese Elettriche Minori
- La Società può partecipare a gare e bandi relativi a commesse pubbliche, ad esempio per servizi di gestione e/o manutenzione dell'illuminazione pubblica
- Più in generale, la Società potrebbe avvalersi di finanziamenti pubblici per attività di ricerca e sviluppo o formative

#### IPOTESI DI CONDOTTE SANZIONABILI

- la Società, documenta falsamente l'esecuzione di attività per le quali siano previste erogazioni pubbliche a supporto
- la Società documenta falsamente la presenza dei requisiti per l'ottenimento di contributi pubblici (es. Legge 488, credito d'imposta, cassa integrazione) o rendiconta all'interno di progetti finanziati da enti pubblici spese non sostenute o sostenute solo parzialmente

Le ipotesi possono anche fare riferimento alla falsa rappresentazione:

- Della presenza in capo alla SMEDE dei requisiti tecnici e strutturali necessari per la conforme esecuzione delle attività
- Delle modalità di svolgimento del servizio sotto il profilo delle attività svolte e dei livelli di qualità ed appropriatezza delle stesse

## **2.2.Reati associativi e delitti di criminalità organizzata – Ricettazione, riciclaggio e riempiego**

(art. 24ter D.lgs. 231/2001, artt. 416 e 416bis Codice Penale, Art. 25 octies D.lgs. 231/2001, Artt. 648, 648bis e 648ter Codice Penale, Legge 146/2006)

L'art. 24ter D.lgs. 231/2001 inserisce tra i reati presupposto della responsabilità degli enti fattispecie che possono assumere particolare rilievo alla luce della loro forte vis espansiva.

Nel caso di **associazione a delinquere** c.d. “semplice (art. 416 C.P.) sono punite le ipotesi in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti.

Il reato è contraddistinto da un vincolo associativo stabile, un programma criminoso riferito ad un insieme indeterminato di fatti delittuosi, una struttura organizzativa idonea alla realizzazione del programma medesimo.

Da notare inoltre come il c.d. “concorso esterno” sia configurabile anche nel reato di associazione per delinquere “semplice” potendo quindi far rientrare anche le condotte di tipo “meramente” agevolativo dell'associazione a delinquere stessa.

Quanto all'**associazione di tipo mafioso** prevista dall'art. 416 bis c.p. se, da un lato, presenta requisiti strutturali simili al reato associativo “semplice”, dall'altro si differenzia per tali elementi ulteriori:

1. i mezzi utilizzati - il **metodo mafioso**, come “forza di intimidazione del vincolo associativo”
2. fini perseguiti - il **programma associativo**, e cioè “acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici”,

nonché “realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero “impedire il libero esercizio del voto” o “procurare voti a sé o ad altri in occasione delle consultazioni elettorali.

Le condotte sopra descritte possono spesso riscontrarsi in connessione con quelle di cui all’art. 25 octies, che fanno riferimento a:

- Ricettazione, quale acquisto, ricezione o occultamento
- Riciclaggio, quale operazione volta a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa
- Impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Le sanzioni per tali reati sono di tipo interdittivo e pecuniario.

#### DATI OGGETTO DI VALUTAZIONE

- L’associazione a delinquere semplice costituisce, come detto, veicolo di attrazione all’interno dei reati-presupposto di reati contro la pubblica amministrazione ad oggi esclusi che si caratterizzano proprio per la pluri-soggettività quali ad esempio la turbata libertà degli incanti
- Il contesto socio economico di riferimento presenta ampia casistica di tentativi di infiltrazione e strumentalizzazione dell’attività d’impresa da parte di organizzazioni criminali

#### IPOTESI DI CONDOTTE SANZIONABILI



- la Società utilizza legami con soggetti economici “borderline” al fine di ottenere forniture a prezzi nettamente inferiori a quelli di mercato

### **2.3. Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione**

(Art. 25 D.lgs. 231/2001, Artt. 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis Codice Penale)

Tale macro-area di reati presupposto si presenta molto articolata anche a seguito delle riforme legislative intervenute. In particolare, con **la legge 6 novembre 2012, n. 190** è stata varata una nuova normativa tesa a prevenire e reprimere più efficacemente fenomeni di corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione.

Le fattispecie, a seguito dell'indicata riforma, prevedono la punibilità del pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio (anche riferibile alle Comunità Europee o a stati esteri ex Art. 322bis) che costringe (Art. 317 **Concussione**), induce (Art. 319quater **Induzione indebita a dare o promettere utilità**) o che riceve (Art. 318 **Corruzione per l'esercizio della funzione**, Art. 319 **Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio**, Art. 319ter **Corruzione in atti giudiziari**), nonché la punibilità del **Corrotto** (Art. 321) e dell'**Indotto** (Art. 319quater comma 2).

#### DATI OGGETTO DI VALUTAZIONE

- Le attività svolte prevedono un complesso sistema di autorizzazioni e controlli
- Le PPAA costituiscono il principale committente della Società

#### IPOSTESI DI CONDOTTE SANZIONABILI

- In generale, offrire a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio denaro o altra utilità per porre in essere atti contrari al proprio dovere d'ufficio (es.

assegnazione di appalti o variazione degli stessi, provvedimenti autorizzativi, mancata verbalizzazione di contestazioni a seguito di ispezioni o segnalazioni ricevute) o dovuti (es. emettere un provvedimento dovuto ma in violazione del principio dell'esame delle pratiche in ordine cronologico)

- Quale condotta propedeutica, la creazione di fondi neri tramite operazioni parzialmente o totalmente inesistenti o la destinazione indiretta del denaro o altra utilità tramite assegnazione di forniture, donazioni, sponsorizzazioni, assunzioni di personale

## **2.4.Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**

(Art. 25-septies D.lgs. 231/2001, artt. 589, 590 , terzo comma, Codice Penale)

Trattasi di reati di tipo colposo in cui non vi è, dunque, la ricerca dell'evento mortale o con grave lesione del lavoratore, bensì negligenza nell'adozione delle cautele previste dalle norme di legge.

Come detto nella Sezione I, per tali ipotesi valgono principi e regole differenti che si traducono in differenti caratteristiche del Modello di organizzazione (in particolare previste dal D.lgs. 81/2008).

### **DATI OGGETTO DI VALUTAZIONE**

- La SMEDE svolge attività con elevati rischi di infortuni ai lavoratori.

### **IPOTESI DI CONDOTTE SANZIONABILI**

- Mancata osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro dove la stessa comporti infortuni mortali o con lesioni gravi o gravissime.

## **2.5.Reati ambientali**

(art 25 undecies D.lgs. 231/2001)

I reati ambientali sono stati introdotti quali reati presupposto con due diversi interventi normativi.

### LA PRIMA INTRODUZIONE DELL'ART. 25 UNDECIES

I reati ambientali di prima introduzione, nonostante la loro numerosità e differente rilevanza per SMEDE vengono qui trattati come categoria unitaria alla luce di alcune caratteristiche comuni aventi conseguenze rilevanti anche in termini di mappatura e conseguente graduazione del rischio.

In particolare:

- a) Si tratta di reati “di pericolo astratto” per i quali non è necessario il verificarsi di un danno o di un pericolo concreto per l’ambiente;
- b) Tra i reati-presupposto introdotti figurano reati di natura contravvenzionale per i quali è sufficiente il dispiegarsi degli elementi costitutivi a prescindere dall’esistenza del dolo. Sotto questo profilo va rilevata come sia analoga ai reati colposi in materia di sicurezza sul lavoro la valutazione dell’interesse o vantaggio da intendersi quale risparmio derivante dalla mancata adozione dei necessari presidi di carattere ambientale, per cui nella valutazione dei potenziali eventi dannosi dovrà essere evidenziata la effettiva sussistenza di tali elementi (che potrebbe non emergere in relazione ad eventi causati da negligenza degli operatori nello svolgimento di meri compiti esecutivi quali ad

esempio la manutenzione di presidi o infrastrutture o la compilazione di formulari);

- c) La rilevanza, anche grazie alla finestra d'entrata costituita dall'associazione a delinquere "semplice", di reati ambientali non previsti quali reati-presupposto e tuttavia strettamente connessi per caratteristiche a questi ultimi (ad esempio il disastro ambientale o il danneggiamento idrico).

I reati in oggetto rilevanti per SMEDE sono sintetizzati nella seguente tabella con una indicazione dei DATI OGGETTO DI VALUTAZIONE e delle IPOTESI DI CONDOTTE SANZIONABILI relativamente ad SMEDE.

REATO PRESUPPOSTO	DATI OGGETTO DI VALUTAZIONE	IPOTESI DI CONDOTTE SANZIONABILI
<p>REATI IN MATERIA DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI</p> <p>Relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• scarico non autorizzato o in violazione di autorizzazioni e/o limiti tabellari</li> <li>• violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo</li> <li>• scarico in mare di sostanze delle quali è vietato lo sversamento</li> </ul> <p>(Art. 137 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152)</p>	<p>L'attività svolta da SMEDE comporta la produzione di acque reflue industriali derivanti, ad esempio da <b>acque di dilavamento piazzali</b></p>	<p>Sversamento/scarico, anche derivante da azione delle acque di prima pioggia.</p>
<p>Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione,</p>	<p>Rischio di filiera in relazione ai rifiuti prodotti</p>	<p>Mancata vigilanza sulla filiera dei trasportatori</p>

iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152)		
Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata o violazione delle prescrizioni per la gestione (art. 256, comma 3 e 4, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152)	La gestione dei rifiuti prodotti può comportare la creazione di discariche “di fatto” in caso di mancato rispetto della tempistica per l'avvio a smaltimento.	Assenza di verifica preliminare e monitoraggio delle caratteristiche e dei limiti di eventuali siti presso i quali i rifiuti possono permanere anche per brevi periodi prima dell'avvio a smaltimento o nel corso delle attività di trasporto a smaltimento
Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152)	Trattasi di ipotesi “estreme” di conseguenze dovute a sversamento o stazionamento di rifiuti o altri materiali inquinanti, dove all'evidenza non segua immediata comunicazione e pianificazione ed esecuzione della bonifica del sito	Mancato monitoraggio siti aziendali al fine di prevenire casi di inquinamento
Inquinamento atmosferico (art. 279, comma 5, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152)	Ipotesi relativa alla gestione delle emissioni derivanti dal processo di produzione di energia elettrica.	Superamento dei limiti previsti dalle norme vigenti e/o dalle autorizzazioni.



## I “NUOVI” REATI AMBIENTALI INTRODOTTI CON LEGGE 68/2015

Con la Legge 68/2015 sono state introdotte nuove rilevanti fattispecie che possono essere caratterizzate dalla presenza di dolo o colpa e quindi collegate a comportamenti intenzionali o anche solo negligenzi (con mancata osservanza di regole cautelari).

### *Inquinamento ambientale (art. 452bis cod. pen. – 452quinquies fattispecie colposa)*

Punisce la condotta di chi abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento *significativi e misurabili*:

- a) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- b) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

### *Disastro ambientale (art. 452quater cod. pen. – 452quinquies fattispecie colposa)*

Punisce la condotta di chi abusivamente cagiona

- 1) *l'alterazione irreversibile* dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) *l'alterazione* dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti *particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali*;
- 3) *l'offesa alla pubblica incolumità* in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Tali ipotesi assumono rilevanza per la Società in quanto lo stabilimento produttivo è localizzato in zone inquadrare come habitat a rischio.

## **SEZIONE V – RISCHIO-REATO E MAPPATURA DEI PROCESSI: ATTIVITA' SENSIBILI E PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI**

In questa sezione, a seguito di analisi dei processi aziendali, vengono individuate le attività sensibili, da intendersi come attività nel cui contesto è possibile la commissione di uno o più dei reati presupposto previsti dal D.lgs. 231/2001.

Per ogni attività sensibile è presente la seguente struttura:

1. Inquadramento generale e campo di applicazione: contenuto delle attività in relazione alle caratteristiche della Società ed ai relativi rischi-reato
2. Rischio-reato: riferimento a categorie di reati presupposto o a singole fattispecie di reato nello svolgimento delle attività sensibili
3. Descrizione delle componenti principali dell'attività: elencazione delle fasi di attività a cui associare specifiche procedure di dettaglio, con indicazione dei requisiti minimi che le procedure dovranno raggiungere a) sul piano delle regole di comportamento, b) sul piano delle misure di sicurezza che siano "forzabili" solo mediante comportamenti fraudolenti; tali procedure costituiscono "protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni" con riferimento ai reati elencati al paragrafo 2. "Rischio-reato" e vengono definite in dettaglio nel documento "PROTOCOLLI E PROCEDURE PER L'EFFICACE ATTUAZIONE" che forma parte integrante del Modello di organizzazione.

## **A.01 ATTIVITA' DI APPROVVIGIONAMENTO**

### **1. Inquadramento generale e campo di applicazione**

La scelta dei fornitori e la gestione dei rapporti con gli stessi sono attività che comportano in modo diretto ed indiretto la potenziale commissione dei reati-presupposto.

Nello specifico:

1. Le spese per forniture di prodotti o servizi possono essere funzionali all'ottenimento di erogazioni pubbliche ed in quanto tali strumentalizzate (anche ma non solo tramite la falsificazione) al fine di commettere il reato di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche
2. Le fatture e gli altri documenti relativi al ciclo passivo possono essere funzionali alla riduzione del carico impositivo e, dove si rivelino oggettivamente o soggettivamente inesistenti, portare alla contestazione dei reati tributari
3. La gestione delle forniture è punto di ingresso preferenziale per tentativi di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata, anche tramite condotte di riciclaggio e reimpiego
4. Più in generale, tramite la gestione delle forniture, mediante fenomeni di falsa o difforme fatturazione, è possibile creare provviste, i c.d. "fondi neri", utili alla commissione di reati-presupposto
5. Le forniture possono prevedere la presenza di requisiti rilevanti al fine della conformità della Società alle norme in materia di sicurezza sul lavoro ed in materia ambientale

Si deve inoltre evidenziare come la corretta gestione del rapporto con i fornitori attenga anche alla pubblicizzazione dell'adozione ed efficace adozione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo, elemento rilevante nel quadro della funzione sociale che tale Modello deve assolvere.

Quanto al campo di applicazione, esso investe gli approvvigionamenti di:

- Beni, strumenti e mezzi
- Servizi
- Prestazioni professionali
- Appalti e subappalti
- Pubblicità e sponsorizzazioni

## **2. Rischio-reato**

- Truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico
- Reati in tema di erogazioni pubbliche
- Reati di corruzione, concussione ed induzione
- Reati di criminalità organizzata
- Riciclaggio e reimpiego
- Reati societari
- Reati in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro
- Reati ambientali
- Reati tributari

## **3. Descrizione delle componenti principali dell'attività**

**P.01.01 - Valutazione e qualificazione dei fornitori**

OMISSIS

**P.01.02 - Richiesta d'acquisto e selezione del fornitore**

OMISSIS

**P.01.03 – Gestione ed emissione degli ordini d’acquisto e degli incarichi per prestazioni professionali.**

OMISSIS

**P.01.04 - Ricevimento dei materiali, effettuazione delle prestazioni e monitoraggio**

OMISSIS

**P.01.05 - Ricevimento della fattura passiva e contabilizzazione**

OMISSIS

**P.01.06 - Pagamento e contabilizzazione**

OMISSIS

## **A.02 ATTIVITA' GESTIONALE: EROGAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA E INTEGRAZIONE TARIFFARIA, GESTIONE COMMESSE PUBBLICHE**

### **1. Inquadramento generale e campo di applicazione**

L'attività della SMEDE è caratterizzata da una peculiare impostazione del processo commerciale.

Da un lato SMEDE opera in un contesto di “monopolio naturale” da cui l'irrilevanza di condotte di carattere puramente commerciale (es. marketing, fidelizzazione, incentivi all'area commerciale etc.) potenzialmente fonte della commissione di illeciti.

Dall'altro:

- l'attività di instaurazione del rapporto commerciale con l'utenza e le fasi di erogazione del prodotto sono soggette a peculiari norme di legge ed al controllo dell'ARERA

- la posizione di “monopolio naturale” porta all'obbligo di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni interessate anche tramite la stipula di convenzioni, attività per definizione a rischio di commissione di illeciti

A tali considerazioni si aggiunge la peculiare forma di rendicontazione ai fini dell'integrazione tariffaria che si presenta fondamentale ai fini del mantenimento dell'equilibrio gestionale.

Si deve inoltre dare conto di una possibile, per quanto residuale, attività a committenza pubblica con riferimento, ad esempio, ai servizi di illuminazione pubblica.

## **2. Rischio-reato**

- Reati informatici
- Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare
- Truffa a danno dello stato o di altri enti pubblici, Frode in pubbliche forniture, Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, turbata libertà degli incanti.
- Reati di criminalità organizzata
- Concussione, induzione e corruzione
- Reati in materia di sicurezza sul lavoro
- Reati ambientali

## **3. Descrizione delle componenti principali dell'attività**

### **P.02.01 – Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni**

OMISSIS

### **P.02.02 – Integrazione tariffaria**

OMISSIS

### **P.02.03 – Fatturazione attiva per attività tecniche relative ad attivazione o modifica utenze**

OMISSIS

### **P.02.04 - Fatturazione attiva per consumi**

OMISSIS

**P.02.05 – Contabilizzazione e incasso per fatture attive**

OMISSIS

**P.02.06 – Acquisizione e gestione commesse pubbliche**

OMISSIS



## **A.03 ATTIVITA' RELATIVE ALLA GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI**

### **1. Inquadramento generale e campo di applicazione**

Per attività relative alla gestione finanziaria si intendono tutte quelle attività che comportino la disponibilità e la movimentazione in entrata ed in uscita di risorse finanziarie riferibili alla SMEDE.

### **2. Rischio-reato**

Come esplicitamente riconosciuto dall'art. 6 comma 2 del D.lgs. 231/2001, la idonea gestione delle risorse finanziarie è parte fondamentale del processo di prevenzione dei reati-presupposto e pertanto le attività in oggetto presentano indici di rischio-reato con riferimento a tutti i reati presupposto "comuni" e "peculiari" oggetto di mappatura nel presente Modello di organizzazione.

### **3. Descrizione delle componenti principali dell'attività**

Le principali attività fanno riferimento a:

#### **P.03.01 - Flussi di cassa (o di tesoreria)**

OMISSIS

#### **P.03.02 - Finanziamenti**

OMISSIS

## **A.04 ATTIVITA' DI GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI SOCIETARI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI**

### **1. Inquadramento generale e campo di applicazione**

L'oggetto di tale attività è costituito dagli adempimenti in materia societaria, amministrativa e contabile, in quanto ideale "chiusura del cerchio" e, per il tramite del bilancio, di rappresentazione all'esterno delle attività aziendali.

La Società provvede a regolare le attività in oggetto tramite un articolato sistema organizzativo che garantisce la segregazione di funzioni, prevedendo un Responsabile di funzione, i relativi addetti, nonché la validazione dell'Amministratore unico e il controllo dei Revisori esterni. Dove si renda necessario intervenire in modo sostanziale sulla struttura del piano dei conti, viene inviata comunicazione all'Organismo di vigilanza.

Vengono inoltre identificati per iscritto dei soggetti operanti sul sistema gestionale informatico utilizzato per la gestione contabile e finanziaria autorizzati ad operare aggiunte, modifiche o cancellazioni sulle voci che compongono il piano dei conti.

Si prevedono corsi di formazione obbligatori per eventuali nuovi soggetti con accesso al sistema gestionale informatico utilizzato per la gestione contabile e finanziaria.

### **2. Rischio-reato**

- Concussione, induzione e corruzione
- Truffa aggravata ai danni dello Stato

- Frode informatica ai danni dello Stato
- Reati societari
- Reati di criminalità organizzata
- Reati tributari

### **3. Descrizione delle componenti principali dell'attività**

#### **P.04.01 - Strumenti informatici per le attività contabili ed organizzazione del piano dei conti**

OMISSIS

#### **P.04.02 - Contabilizzazione ed archiviazione**

OMISSIS

#### **P.04.03 - Redazione del bilancio**

OMISSIS

#### **P.04.04 – Rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di revisione**

OMISSIS

#### **P.04.05 – Attività amministrative e contabili e prevenzione dei reati tributari**

OMISSIS

## **A.05 PROCESSO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI**

### **1. Inquadramento generale e campo di applicazione**

Le attività in oggetto sono relative alla gestione delle risorse informatiche e delle credenziali per l'accesso alle risorse informatiche della Società o di terzi (in particolare pubbliche amministrazioni committenti ed interlocutrici).

Tali attività risultano sensibili sotto due differenti profili:

- Un profilo “specifico” derivante dalla presenza tra i reati-presupposto dei reati informatici e della frode informatica
- Un profilo “trasversale” in quanto una adeguata gestione organizzativa e tecnica del sistema informatico e delle risorse informatiche è presupposto indispensabile per la tracciabilità dei dati e delle informazioni e dunque per la “rendi contabilità” delle procedure attivate anche con riferimento al presente Modello di organizzazione (in questo senso le Linee guida di Confindustria del 2014 correttamente affiancano alle regole di comportamento le “misure di sicurezza” atte ad ostacolare eventuali tentativi di elusione fraudolenta delle regole stesse).

### **2. Rischio-reato**

- Reati informatici e frode informatica

- Reati-presupposto in generale in quanto le misure di tipo tecnico e organizzativo relative agli aspetti informatici non siano in grado di supportare il rispetto delle procedure previste dal Modello di organizzazione, gestione e controllo
- Reati tributari con riferimento alla corretta gestione e conservazione dei documenti contabili

### **3. Descrizione delle componenti principali dell'attività**

Le principali attività fanno riferimento a:

#### **P.05.01 - Protezione dei dati e dei sistemi**

OMISSIS

#### **P.05.02 - Utilizzo dei sistemi informativi**

OMISSIS

#### **P.05.03 – Sistema di controlli**

OMISSIS

## **A.06 ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

### **1. Rischio-reato**

- Truffa aggravata alla pubblica amministrazione
- Reati in tema di erogazioni pubbliche
- Reati in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro
- Reati tributari
- Tutti i reati-presupposto in relazione alla formazione sulla corretta attuazione delle previsioni del Modello di organizzazione.

### **2. Descrizione delle componenti principali dell'attività**

Le principali attività fanno riferimento a:

#### **P.06.01 - Ricerca, selezione, formazione e valutazione del personale**

OMISSIS

#### **P.06.02 – Amministrazione del personale e pagamento delle retribuzioni**

OMISSIS

#### **P.06.03 - Gestione dell'informazione e formazione per l'applicazione del modello**

OMISSIS

## **A.07 ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTINFORTUNISTICA E TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO – IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX ART. 30 D.LGS. 81/2008**

### **1. Inquadramento generale**

Oggetto della presente attività sono gli adempimenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo la “visione” organizzativa introdotta dall'art. 30 del D.lgs. 81/2008

### **2. Rischio-reato**

- Omicidio colposo, lesioni gravi o gravissime colpose derivanti dalla violazione delle norme in materia applicabili all'ente

### **3. Descrizione delle componenti principali dell'attività: il Modello di organizzazione e gestione ex Art. 30 D.lgs. 81/2008**

L'art. 30 del D.lgs. 81/2008 ha introdotto specifici requisiti per i Modelli di organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/2001 con riferimento all'esimente da responsabilità per i reati di omicidio colposo, lesioni gravi o gravissime colpose

derivanti dalla violazione delle norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Pertanto con riferimento a tali attività le procedure adottate dalla SMEDE devono intendersi così formate:

**P.07.01 – Analisi iniziale ed in itinere e politica della sicurezza sul lavoro –**

**Obbiettivi e monitoraggio**

OMISSIS

**P.07.02 – Obblighi legali e gestione documentazione**

OMISSIS

**P.07.03 – Procedure per il lavoro in sicurezza – DVR/DUVRI/POS e relativi**

**presidi**

OMISSIS

**P.07.04 – Riunioni periodiche e sorveglianza sanitaria**

OMISSIS

**P.07.05 – Informazione, formazione e addestramento**

OMISSIS

**P.07.06 – Monitoraggio di primo, secondo e terzo livello**



OMISSIS

**P.07.07 – Flussi informativi all'OVC**

OMISSIS

## **A.08 ATTIVITA' DI GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE**

### **1. Inquadramento generale e campo di applicazione**

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio in relazione ai Reati in materia ambientale sono considerate le seguenti:

1. l'attività di costruzione, gestione e manutenzione delle linee elettriche e stazioni in relazione ai possibili impatti sulla biodiversità;
2. l'attività di selezione dei fornitori in merito -alla gestione, realizzazione e manutenzione delle linee elettriche e all'affidamento in appalto delle attività di gestione dei rifiuti;
3. l'attività di gestione dello smaltimento dei rifiuti (speciali e non);
4. l'attività di gestione dei combustibili;
5. l'attività di gestione delle emissioni in atmosfera;
6. l'attività di gestione delle emissioni in corpi idrici;
7. l'attività di gestione delle emissioni sonore;
8. l'attività di gestione delle immissioni al suolo;
9. l'attività di gestione delle acque reflue;
10. l'attività di gestione e supporto legale nei procedimenti autorizzativi;
11. l'attività dei laboratori chimici;
12. il presidio dei sistemi di sicurezza dei cantieri e degli impianti;
13. l'attività di qualificazione dei fornitori.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Amministratore di SMEDE anche su proposta dell'OVC, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

## **2. Rischio-reato**

- Reati ambientali rilevanti così come descritti nella Sezione “Mappatura dei rischi-reato”
- Truffa aggravata ai danni dello stato o di altri enti pubblici
- Reati associativi

## **3. Descrizione delle componenti principali dell'attività**

### **P.08.01 – Politiche ambientali e individuazione dei requisiti legali- Obblighi ed autorizzazioni**

OMISSIS

### **P.08.02 – Protocollo per la riduzione dei rischi ambientali**

OMISSIS

## **SEZIONE VI - APPARATO DISCIPLINARE E SANZIONATORIO E TUTELA DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWING)**

Quanto ai lavoratori dipendenti, l'apparato disciplinare e sanzionatorio si richiama quanto a tipologia delle sanzioni e modalità di irrogazione a quanto previsto da norme di legge e regolamento, con particolare riferimento allo Statuto dei Lavoratori, e dai contratti collettivi applicabili.

In particolare:

- Le violazioni delle procedure relative ad adempimenti formali (produzione documenti, catalogazione ed archiviazione documenti, firma di documenti) prevedono l'applicazione graduale delle sanzioni codificate (a partire dal rimprovero verbale)
- Le violazioni delle procedure relative ad obblighi di segnalazione o di instaurazione di flussi qualificati all'Organismo di Vigilanza e controllo prevedono l'applicazione graduale delle sanzioni codificate (a partire dal rimprovero scritto)
- Le violazioni delle procedure relative ad obblighi di verifica e controllo ex post prevedono l'applicazione graduale delle sanzioni codificate (a partire dal rimprovero scritto)
- La commissione di reati presupposto nel solo interesse del lavoratore o di un terzo deve portare all'applicazione delle sanzioni dalla sospensione al licenziamento senza preavviso.

– La commissione di reati presupposto che importino potenzialmente una richiesta di applicazione alla SMEDE delle sanzioni previste dal D.lgs.231/2001, determina l'adozione di provvedimenti volti ad eliminare il pericolo di reiterazione delle condotte costituenti il reato contestato ed in particolare:

- a) L'adozione di un sistema rafforzato di monitoraggio dell'attività svolta dal lavoratore
- b) La destinazione del lavoratore ad altra attività non soggetta al medesimo rischio
- c) La sospensione immediata a tempo indeterminato

Tale ultimo provvedimento può essere adottato solo quando i precedenti non possano essere posti in essere ovvero non possano avere efficacia alcuna.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, sono applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla storia dello stesso e ad eventuali precedenti;
- alle mansioni rivestite;
- alla posizione rivestita;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

L'accertamento delle infrazioni, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'eventuale irrogazione delle sanzioni, sono di competenza dell'Amministratore Unico.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'Organismo di vigilanza e controllo.

Quanto ai consulenti o ai soggetti in rapporto libero professionale, essi firmano apposita clausola penale, la quale prevede:

- Penali da € 100,00 a € 5.000,00 in caso di violazione delle procedure e degli obblighi di segnalazione all'Organismo di Vigilanza
- rescissione del contratto con previsione di penali dalla metà a cinque volte l'importo del contratto/incarico stipulato in caso di commissione dei reati presupposto nel contesto delle attività oggetto del contratto, anche qualora il reato sia commesso nell'esclusivo interesse personale.

Fatta salva la possibilità di richiedere il risarcimento di eventuali danni provocati all'Ente.

Quanto agli Amministratori ed a i Sindaci, l'Organismo di vigilanza e controllo in funzione di monitoraggio segnala eventuali violazioni agli organi societari.

In caso di coinvolgimento degli Amministratori si procede a convocazione dell'Assemblea dei Soci la quale indica le misure idonee e le eventuali sanzioni.

Deve essere verificata e comprovata per iscritto o con modalità equivalenti secondo i principi giuslavoristici la conoscenza di quanto sopra riportato.

## **Tutela del segnalante (c.d. whistleblowing) e relativo sistema sanzionatorio**

La Società si è dotata di un nuovo regolamento per le segnalazioni ai sensi del D.lgs.

24/2023.

## **SEZIONE VII - L'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO: IL REGOLAMENTO**

### **1.Premessa**

L'art. 6 del D.lgs. 231/2001 prevede l'istituzione di un Organismo di vigilanza e controllo (in breve OVC) con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

Il presente regolamento definisce, in coerenza con la continuità d'azione pregressa ed alla luce delle innovazioni normative e giurisprudenziali, i compiti attribuiti all'OVC, i requisiti necessari per la nomina, la revoca, la durata dell'incarico dei suoi componenti, e tutte le caratteristiche necessarie affinché tale organismo possa operare con gli autonomi poteri d'iniziativa e controllo richiesti dal legislatore.

L'OVC può essere monocratico o collegiale. I componenti dell'OVC vengono nominati dall'Amministratore Unico che, in caso di composizione collegiale, ne nomina anche il Presidente.

E' compito dell'OVC, anche avvalendosi del personale della SMEDE in ragione delle competenze necessarie:

- a) Verificare il rispetto delle prescrizioni previste dal Modello e dalle procedure, basandosi su un'analisi dei potenziali rischi-reato previsti dal D.lgs. 231/2001, strutturata in conformità ai processi aziendali coinvolti ed alle procedure attivate per la gestione del modello di organizzazione.
- b) Garantire nel tempo l'efficacia del Modello avendo cura di segnalare tempestivamente agli Amministratori tutti gli aggiornamenti che risultassero



necessari a seguito delle attività ispettive svolte in azienda, di significative variazioni organizzative, di modificazioni legislative ed in generale di qualunque avvenimento che ne suggerisca un aggiornamento.

- c) Garantire all'interno dell'organizzazione la necessaria consapevolezza sui principi adottati, attraverso l'organizzazione di sessioni di formazione ed altri idonei strumenti di comunicazione.
- d) Segnalare le eventuali azioni correttive necessarie sulle procedure adottate, sui processi e sull'organizzazione posta a presidio di essi, alla luce dei risultati degli audit effettuati.
- e) Ricevere le segnalazioni relative a violazioni o potenziali violazioni alle procedure, e proporre i provvedimenti disciplinari nei confronti degli eventuali responsabili.
- f) Relazionare annualmente l'Amministratore Unico sull'attività svolta, e sui programmi che intende adottare nel futuro.
- g) Emanare pareri quando previsto dalle procedure
- h) Ricevere segnalazioni in ordine all'adozione di determinati atti o modalità operative quando previsto dalle procedure

A tal fine dovranno essere portati a sua conoscenza

- Il presente Modello organizzativo in versione integrale, comprensivo di tutta la documentazione realizzata a supporto del Modello stesso, che riassume le procedure seguite per l'analisi e l'individuazione dei processi sensibili
- il sistema delle deleghe adottato
- il Codice Etico e qualsiasi altra documentazione relativa all'operatività aziendale rilevante ai fini dell'applicazione del seguente modello.

## **2. Requisiti di professionalità, onorabilità, autonomia e continuità d'azione:**

*Professionalità:* in considerazione della specificità dei compiti dell'OVC, i contenuti professionali che tale funzione richiede, presuppongono una conoscenza dei processi aziendali, con specifiche conoscenze degli strumenti di gestione, ivi inclusi gli strumenti informatici a supporto delle attività operative della struttura. E' richiesta dunque una specifica e documentabile conoscenza ed esperienza pregressa nell'applicazione del D.lgs. 231/2001, ed è preferibile l'iscrizione agli albi professionali o l'essere professori universitari o ricercatori in materie economiche, giuridiche o tecniche.

*Onorabilità:* vengono richiesti ai componenti dell'OVC, i requisiti di onorabilità previsti dalle norme vigenti per i componenti di organi di controllo. Dovrà inoltre essere garantita l'assenza di qualunque tipo di conflitto d'interessi e di relazioni di parentela con i componenti degli altri organi sociali. Ai componenti dell'OVC non dovranno essere assegnati responsabilità e compiti operativi.

Non possono essere nominati componenti dell'OVC soggetti che siano indagati o siano stati condannati, anche con sentenza di condanna (o di patteggiamento) non irrevocabile, per uno dei reati-presupposto previsti dal D.lgs. 231/2001.

*Autonomia:* L'OVC riferisce all'Amministratore Unico e dispone, per lo svolgimento del compito ad esso attribuito, di autonomia e libertà di spesa nei limiti delle risorse ad esso destinate tramite ricorso ad una apposito stanziamento in bilancio (c.d. "Budget dell'OVC"); inoltre, qualora ne rilevi la necessità, potrà ricorrere a consulenti e specialisti anche esterni. L'OVC inoltre ha diritto di accedere ad ogni informazione e dato aziendale ritenuto utile per lo svolgimento dei propri compiti.

*Nomina, revoca e durata dell'incarico:* I componenti dell'OVC sono nominati dall'Amministratore Unico e rimangono in carica per un periodo di tre o quattro anni, tenuto conto della necessità di non allineare la scadenza dell'OVC e dell'Amministratore Unico, il quale in sede di nomina di un componente dell'OVC può decidere, in casi straordinari e con provvedimento motivato, di circoscrivere la durata temporale dell'incarico tenuto conto del rispetto del principio di autonomia dell'OVC.

I componenti dell'OVC sono revocati qualora non sussistano più i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia indicati nel presente regolamento o a seguito di dimissioni.

### **3.Modalità di programmazione e svolgimento delle attività dell'OVC**

#### *Analisi dei rischi*

In conformità con i requisiti del MOC, l'OVC effettua audit periodici. L'audit prevede la raccolta delle informazioni relative alle attività in corso ed a quelle previste, verifica se le attività oggetto dei processi aziendali possano determinare potenziali comportamenti a rischio dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 ed in caso affermativo, verifica che esistano presidi e se gli stessi siano adeguati.

Verifica inoltre che le procedure che compongono il Modello siano conosciute e rispettate. Al termine dell'attività di Audit redige una relazione, nella quale sono evidenziate le eventuali carenze e le relative azioni correttive necessarie per adeguarsi al Modello.

#### *Reporting*

L'OVC invia all'Amministratore Unico una relazione annuale, che riferirà sull'attività dell'OVC durante il precedente anno, evidenziando le eventuali integrazioni al Modello Organizzativo che ritiene si siano rese indispensabili alla luce delle ispezioni effettuate, delle variazioni organizzative o delle modifiche di legge. Inoltre dovrà presentare il programma delle attività previste nell'esercizio successivo.

L'OVC deve naturalmente essere disponibile in via continuativa per riportare su richiesta all'Amministratore Unico ed al Collegio Sindacale.

#### **4. Compensi dei componenti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo**

Stanti le responsabilità civili e penali gravanti sui componenti dell'OVC per l'eventuale commissione di illeciti e per l'omessa vigilanza sulla corretta attuazione del modello di organizzazione, dovranno essere previsti dall'Amministratore Unico compensi congrui con riferimento a parametri oggettivi quali ad esempio i compensi di altri organi di controllo. Anche dove uno o più componenti dell'OVC dovessero rinunciare al compenso dovrà in ogni caso essere prevista una diaria non rinunciabile.

#### **5. Le "hot line" e le procedure per la segnalazione delle notizie rilevanti relative alla vita dell'ente, alle violazioni del modello ed alla consumazione di reati.**

Compito dell'OVC è rendere visibile a amministratori, dipendenti, consulenti e fornitori della SMEDE:

- le attività da esso svolte

- la possibilità di effettuare segnalazioni di notizie rilevanti relative alla vita dell'ente, alle violazioni del modello ed alla consumazione di reati.

Tale possibilità costituisce un potere e (in alcuni casi) un dovere in capo a tali soggetti, fonte di responsabilità per gli stessi in caso di violazione (con eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Modello).

In particolare, l'OVC cura che negli interventi di informazione e formazione vengano esplicitate le seguenti linee di comunicazione con lo stesso:

- Segnalazione via mail
- Segnalazione via posta interna tramite casella situata all'interno dell'area aziendale
- Segnalazione diretta all'OVC negli orari dallo stesso identificati.

L'OVC con propria comunicazione a tutti i dipendenti della struttura dettaglia modalità e riferimenti relativi alle linee di comunicazione sopra descritte.

### **5.1 Segnalazioni officiose**

Le segnalazioni dovranno avere forma scritta e potranno anche essere anonime.

In ogni caso l'OVC deve agire in modo da garantire la riservatezza del segnalante (fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del soggetto accusati erroneamente o in mala fede) e da proteggerlo contro qualsiasi forma di ritorsione.

In riferimento alle segnalazioni pervenute, l'OVC valuterà le azioni da intraprendere, anche tramite contraddittorio (pur nel rispetto della già ricordata riservatezza).

L'OVC esplicita per iscritto le sue decisioni, anche in caso di valutazione negativa sulla necessità di procedere ad una inchiesta interna.

## **5.2.Segnalazioni ufficiali**

Fatti salvi i flussi di informazioni previsti dal Modello di organizzazione, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OVC le notizie relative a:

- provvedimenti o notizie di reato provenienti da pubbliche autorità relative allo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati-presupposto previsti dal D.lgs.231/2001.
- richieste di assistenza legale da parte di dipendenti relativamente ad un procedimento giudiziario per i reati-presupposto previsti dal D.lgs.231/2001.;
- rapporti interni dai quali emergano criticità rispetto all'osservanza del modello
- avvio di procedimenti disciplinari relativi alla violazione delle procedure di cui al presente Modello di Organizzazione

## **6. La conservazione delle informazioni relative all'attività dell'Organismo di vigilanza e controllo ed alle segnalazioni ricevute**

Deve essere prevista la conservazione di tutti i documenti relativi all'attività dell'OVC per un periodo di almeno dieci anni e con la creazione di un protocollo dei documenti in entrata ed in uscita.

A tal fine e per garantire la continuità d'azione l'OVC dovrebbe identificare ed incaricare per iscritto dei raccordi operativi interni alla SMEDE.

Devono essere previste norme specifiche a salvaguardia della conservazione e della riservatezza dei documenti, con particolare riferimento alle segnalazioni relative a

violazioni del modello (a salvaguardia di chi segnala e dei soggetti eventualmente coinvolti).